



Bruxelles, **XXX**
[...] (2018) **XXX** draft

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

relativo alla definizione delle misure di conservazione nell'ambito della politica comune della pesca ai fini dei siti Natura 2000 e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

relativo alla definizione delle misure di conservazione nell'ambito della politica comune della pesca ai fini dei siti Natura 2000 e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino

1. INTRODUZIONE

Il presente documento di lavoro è stato elaborato dai servizi della Commissione in seguito alla consultazione degli esperti degli Stati membri e delle pertinenti parti interessate. Obiettivo del documento è descrivere buone pratiche riguardo agli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto nella preparazione delle raccomandazioni comuni per l'adozione delle misure di conservazione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP)¹ ai fini del rispetto degli obblighi loro incombenti in forza dell'articolo 6 della direttiva Habitat², dell'articolo 4 della direttiva Uccelli³ e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino⁴. Intende altresì ricordare le norme e le procedure relative alla presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri affinché la Commissione adotti le misure di conservazione mediante un atto delegato conformemente all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento PCP.

Il presente documento sostituisce la nota orientativa *Fisheries measures for marine Natura 2000 sites* (Misure in materia di pesca per i siti marini Natura 2000), che era stata pubblicata nel 2009 sulla base del precedente regolamento PCP. Tiene conto del nuovo modello di regionalizzazione, secondo cui gli Stati membri possono presentare raccomandazioni comuni a norma dell'articolo 11 del regolamento PCP per l'adozione di misure di conservazione mediante atti delegati della Commissione.

Le buone pratiche descritte nel presente documento hanno scopo puramente informativo e non pregiudicano l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale o le decisioni della Commissione.

Tutte le pertinenti disposizioni giuridiche sono riportate integralmente nell'allegato.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 34).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁴ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

2. CONTESTO

Conformemente all'articolo 6 della direttiva Habitat e all'articolo 4 della direttiva Uccelli, gli Stati membri sono tenuti a stabilire misure di conservazione per i siti Natura 2000 designati ai sensi di tali direttive (rispettivamente zone speciali di conservazione⁵ e zone di protezione speciale) al fine di impedire il degrado e la perturbazione degli habitat e delle specie per cui i siti sono designati e di soddisfare le loro esigenze ecologiche. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino, i programmi di misure istituiti a norma della direttiva comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali zone marine protette.

Nell'ambito della politica comune della pesca, gli Stati membri possono adottare misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione conformemente all'articolo 11 del regolamento PCP. Tali misure, da adottare per la conservazione delle risorse biologiche marine, rientrano, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, nella competenza esclusiva dell'UE e possono essere adottate sulla base dei poteri conferiti dall'articolo 11.

L'articolo 11 del regolamento PCP introduce due scenari:

scenario 1 (articolo 11, paragrafo 1): le misure⁶ da adottare potrebbero avere conseguenze esclusivamente sui pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato. In questo caso lo Stato membro ha il potere di adottare le misure in questione alle condizioni specificate all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento PCP;

scenario 2 (articolo 11, paragrafi 2 e 3): le misure da adottare avrebbero conseguenze su un'attività di pesca in cui più di uno Stato membro ha un interesse di gestione diretto⁷. In questo caso gli Stati membri interessati cooperano a livello regionale per formulare una raccomandazione comune e presentarla alla Commissione. Dopo aver valutato se la raccomandazione comune è in linea con i requisiti enunciati all'articolo 11, la Commissione ha il potere di adottare le suddette misure mediante un atto delegato. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 6, del regolamento PCP.

Qualora non si riesca a concordare una raccomandazione comune entro il termine previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, o nel caso in cui la raccomandazione comune non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento PCP, è possibile adottare le misure di conservazione tramite la procedura legislativa ordinaria, in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento PCP.

⁵ L'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva Habitat si applica anche ai siti di importanza comunitaria.

⁶ In questo scenario, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, le misure possono applicarsi nella zona delle 12 miglia nautiche, nella zona economica esclusiva dello Stato membro oppure in entrambe.

⁷ In questo scenario, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, le misure possono applicarsi nella zona economica esclusiva o sia nella zona delle 12 miglia nautiche che nella zona economica esclusiva.

In caso di urgenza e in assenza di raccomandazioni comuni, la Commissione adotta le misure in linea con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento PCP.

Fatto salvo quanto sopra, laddove le misure di conservazione si applichino esclusivamente nella zona delle 12 miglia nautiche, gli Stati membri possono adottarle anche ai sensi dell'articolo 20 del regolamento PCP alle condizioni ivi stabilite.

3. RACCOMANDAZIONI COMUNI

3.1. Preparazione di una raccomandazione comune

La raccomandazione comune dovrebbe essere preparata secondo le tappe illustrate qui di seguito.

- Individuazione degli altri Stati membri interessati

È responsabilità dello Stato membro che ha preso l'iniziativa stabilire se le misure possono avere conseguenze sui pescherecci battenti bandiera di altri Stati membri o quali altri Stati membri hanno un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale le misure che intende adottare influirebbero. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento PCP, l'interesse di gestione diretto è qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro che ha preso l'iniziativa. La consultazione degli altri Stati membri nell'ambito di un approccio ampio e trasparente può contribuire a individuare quali Stati membri hanno un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero. È fortemente raccomandato che si instauri una cooperazione tempestiva a livello di Stato membro tra le autorità nazionali competenti in materia di pesca e quelle preposte alla conservazione della natura e altri servizi competenti (per esempio il servizio per il controllo della pesca, il dipartimento marittimo, ecc.).

- Formulazione della raccomandazione comune e consultazione delle parti interessate

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento PCP fa riferimento a un periodo di sei mesi entro cui gli Stati membri possono presentare una raccomandazione comune dopo che gli Stati membri interessati avranno ritenuto che lo Stato membro che ha preso l'iniziativa abbia trasmesso informazioni sufficienti sulle misure di conservazione richieste. Questo significa che, dopo che lo Stato membro che ha preso l'iniziativa ha trasmesso agli altri Stati membri informazioni sufficienti sulle misure richieste, gli Stati membri hanno sei mesi per presentare la raccomandazione comune. Successivamente la Commissione ha tre mesi di tempo per verificare se le misure sono in linea con la legislazione in vigore (ossia, a seconda del caso, il regolamento PCP, la direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino, la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat), realizzare una valutazione sulla base dei pareri scientifici e adottare le misure attraverso un regolamento delegato.

Poiché possono richiedere tempo, il processo di raccolta delle informazioni, la necessaria valutazione scientifica e la preparazione delle raccomandazioni comuni dovrebbero

essere oggetto di un'attenta pianificazione. Pertanto è considerata una buona pratica garantire il tempestivo coinvolgimento delle parti interessate e la trasparenza delle procedure, compresa l'indicazione di un calendario. Si ritiene altresì una buona pratica avviare consultazioni informali con altri Stati membri e parti interessate prima dell'inizio del periodo ufficiale di 6 mesi.

Durante la preparazione delle raccomandazioni comuni, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento PCP, gli Stati membri devono consultare i consigli consultivi istituiti nel quadro della PCP.

Affinché tale consultazione sia pertinente, e in linea con altre buone pratiche consolidate⁸, nella consultazione dei partner (Stati membri e parti interessate), sono state individuate le migliori pratiche elencate di seguito:

- a) comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili, fornendo altresì un calendario indicativo;
- b) dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori;
- c) mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione;
- d) divulgare i risultati delle consultazioni.

Poiché la Commissione ha il potere di adottare le misure contenute nella raccomandazione comune, è di fondamentale importanza che tali misure siano chiare, complete e adatte allo scopo, in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento PCP. Gli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione e gli obiettivi di conservazione⁹ dei siti interessati sono il punto di partenza del processo.

3.2. Informazioni di cui deve essere corredata la raccomandazione comune

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro raccomandazioni comuni siano corredate delle necessarie informazioni biologiche, ambientali, sociali, economiche, tecniche e da qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente affinché la Commissione avvii le sue valutazioni in linea con le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento PCP, compresi i pertinenti pareri scientifici.

Le misure proposte dovrebbero essere necessarie ai fini della conformità alla legislazione ambientale di cui al punto 1 del presente documento. Le misure dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e tenere nella debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile nonché gli effetti socioeconomici da esse prodotti. Le misure

⁸ Per esempio, cfr. gli elementi pertinenti nel Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.

⁹ Ai sensi della direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino, tali obiettivi consisterebbero nella valutazione dello stato ecologico (articolo 8, paragrafo 1, lettera a)) e nella definizione di traguardi ambientali (articolo 10) al fine di conseguire un buono stato ecologico.

proposte dovrebbero essere descritte con chiarezza, dimostrando il modo in cui sono coerenti con gli obiettivi di conservazione per il sito interessato e con l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, *“secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat”* (articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento PCP).

Nel riquadro sottostante figurano buone pratiche ed esempi di informazioni da fornire all'atto della presentazione delle raccomandazioni comuni. L'elenco non è esaustivo.

BUONE PRATICHE RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO FORNIRE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI COMUNI

1. Lo stato di conservazione delle specie e/o degli habitat protetti e gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000¹⁰ dovrebbero essere chiaramente indicati.

2. I pareri scientifici che accompagnano le raccomandazioni comuni dovrebbero essere attendibili e, se del caso, comprendere una mappatura dettagliata degli habitat protetti.

3. Le attività di pesca dovrebbero essere opportunamente descritte. Esempi di informazioni che possono essere incluse sono: statistiche sulla flotta operativa, quali l'attività della flotta nella zona e nella regione, la distribuzione delle flotte (per nazione, attrezzo e specie); individuazione degli Stati membri aventi un interesse fattivo nella pesca nel sito; informazioni, per ciascun sito, sulle attività/tecniche di pesca, sulle specie bersaglio e catture accessorie, sullo sforzo di pesca e sull'uso dello spazio; stagionalità dell'attività di pesca recente, vale a dire negli ultimi 3-5 anni, e probabile stagionalità dell'attività di pesca in futuro.

4. Gli effetti delle attività di pesca sulle specie e/o sugli habitat protetti dovrebbero essere opportunamente descritti e valutati. Esempi di informazioni che possono essere incluse sono: individuazione di attività di pesca dannose; effetti noti e probabili dei vari tipi di attrezzi da pesca sulle specie e/o sugli habitat protetti; interazione tra le attività di pesca e le specie e/o gli habitat protetti; effetti localizzati o relativi a un sito specifico dei vari tipi di attrezzi da pesca sulle specie e/o sugli habitat protetti.

Dovrebbero essere inoltre fornite informazioni su effetti noti e probabili di altre attività umane diverse dalla pesca nella zona e sugli effetti cumulativi sulle specie e/o sugli habitat protetti.

5. Dovrebbero essere descritti i previsti benefici di conservazione delle misure proposte sulle zone protette (in termini di stato di conservazione soddisfacente delle specie e/o degli habitat o di buono stato ecologico ai sensi della direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino).

¹⁰ Ai sensi della direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino, tali obiettivi consistono nella valutazione dello stato ecologico (articolo 8, paragrafo 1, lettera a)) e nella definizione di traguardi ambientali (articolo 10) al fine di conseguire un buono stato ecologico.

6. Dovrebbero essere descritti gli effetti previsti delle misure proposte sulle attività di pesca, compresi gli impatti socioeconomici. Per le nuove misure rientranti nel programma di misure della direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino, dovrebbero essere incluse una valutazione del rapporto costi/benefici o un'analisi di impatto svolte conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva stessa.

7. Dovrebbero essere previsti un adeguato monitoraggio dell'attuazione delle misure in relazione alle attività di pesca interessate e agli obiettivi ambientali da raggiungere nonché il loro riesame periodico, ad esempio misure volte a monitorare e valutare il mantenimento e/o il recupero degli habitat e/o delle specie all'interno del sito, compreso un calendario per il riesame.

8. Il possibile spostamento dello sforzo di pesca e il suo impatto su nuove zone dovrebbero essere valutati e comunicati.

9. Le misure di controllo e garanzia di attuazione proposte dovrebbero essere chiaramente indicate. Esempi di informazioni che possono essere incluse sono: le misure di controllo previste dallo Stato membro o dalle organizzazioni regionali, le possibili zone ecologiche e cuscinetto volte a garantire la protezione del sito e/o misure di controllo efficaci.

10. Se del caso, dovrebbero essere fornite informazioni sul coordinamento con gli Stati membri limitrofi. Dovrebbero essere altresì fornite informazioni sulla consultazione del/i rispettivo/i consiglio/i consultivo/i.

3.3. Adozione dell'atto delegato

La Commissione ha 3 mesi di tempo per adottare l'atto delegato conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento PCP in combinato disposto con l'articolo 18 del regolamento PCP.

I servizi della Commissione valutano la raccomandazione comune. A tal fine, la Commissione consulta appropriati organismi scientifici, in conformità con l'articolo 26 del regolamento PCP, ed è assistita, ove opportuno, dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che fornisce una valutazione scientifica pertinente. Poiché la valutazione dello CSTEP deve essere convalidata dalla sua sessione plenaria, è importante tenere conto del calendario delle sessioni plenarie dello CSTEP affinché la valutazione sia presentata in tempo utile.

Se la valutazione dei servizi della Commissione è positiva, la Commissione prepara un progetto di regolamento delegato, lo trasmette ai gruppi di esperti competenti per consultazione, dopodiché adotta l'atto.

In seguito all'adozione del regolamento delegato da parte della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un periodo di 2 mesi, rinnovabile una volta, per formulare obiezioni. Se in quest'arco di tempo non sono sollevate obiezioni, il

regolamento delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore.

L'elenco delle raccomandazioni comuni presentate alla Commissione e dei regolamenti delegati adottati e pubblicati è disponibile sui siti web dei servizi della Commissione:

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_it

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm

ALLEGATO – DISPOSIZIONI PERTINENTI

Articolo 4, paragrafo 1, articoli 11, 18 e 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca

“Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

8) ‘approccio precauzionale in materia di gestione della pesca’: un approccio quale definito all’articolo 6 dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

22) ‘Stato membro avente un interesse di gestione diretto’: uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un’attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un’attività di pesca tradizionale in alto mare.

(...)

Articolo 11

Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell’Unione

1. Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri Stati membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 2008/56/CE, dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE o dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali misure siano compatibili con gli obiettivi stabiliti all’articolo 2 del presente regolamento, rispondano all’obiettivo della pertinente normativa unionale che essi intendono attuare, e non siano meno vincolanti delle misure del diritto dell’Unione.

2. Qualora uno Stato membro (‘lo Stato membro che ha preso l’iniziativa’) ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 46, su richiesta, tali misure. A tal fine si applica l’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 6, mutatis mutandis.

3. Lo Stato membro che ha preso l’iniziativa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle

misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, entro sei mesi dalla trasmissione di informazioni sufficienti. La Commissione adotta le misure tenendo conto di tutti i pareri scientifici disponibili entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

Se non tutti gli Stati membri riescono a concordare una raccomandazione comune da presentare alla Commissione conformemente al primo comma entro il termine ivi previsto o se la raccomandazione comune non è ritenuta compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare una proposta conformemente al trattato.

4. In deroga al paragrafo 3, in assenza di una raccomandazione comune di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta, in caso di urgenza, le misure. Le misure da adottare in caso di urgenza sono limitate a quelle in mancanza delle quali viene messo a rischio il conseguimento degli obiettivi associati con l'introduzione delle misure di conservazione in questione, conformemente alle direttive di cui al paragrafo 1, e alle intenzioni degli Stati membri.

5. Le misure di cui al paragrafo 4 si applicano per un periodo massimo di dodici mesi che può essere prorogato per un periodo massimo di dodici mesi ove continuino a sussistere le condizioni di cui a detto paragrafo.

6. La Commissione facilita la cooperazione tra lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca in questione nel processo di attuazione ed esecuzione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

(...)

Articolo 18

Cooperazione regionale sulle misure di conservazione

1. Se, rispetto a una misura di conservazione dell'Unione che si applica a un'area geografica pertinente, anche nell'ambito di piani pluriennali stabiliti a norma degli articoli 9 e 10, nonché a misure ai sensi dell'articolo 11 e a piani specifici di rigetto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale tali misure influiscono possono, entro un termine da stabilire nella misura di conservazione e/o nel piano pluriennale pertinente, convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione e/o dei piani pluriennali e/o dei piani specifici di rigetto, da adottare conformemente all'articolo 15. La Commissione non adotta tali atti delegati o di esecuzione prima della scadenza del termine di presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale influiscono le misure di cui al paragrafo 1, cooperano tra di loro nel formulare raccomandazioni comuni. Essi consultano inoltre i pertinenti consigli consultivi. La Commissione facilita la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti.

3. Ove una raccomandazione sia presentata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione adotta tali misure mediante atti delegati o di esecuzione, a condizione che tale raccomandazione sia compatibile con la misura di conservazione pertinente e/o con il piano pluriennale pertinente.

4. Qualora la misura di conservazione si applichi a uno specifico stock ittico condiviso con paesi terzi e gestito da organizzazioni multilaterali della pesca o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, l'Unione si adopera per concordare con i pertinenti partner le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione da adottare a norma del paragrafo 1 siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e rispettino tutti i requisiti seguenti:

a) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;

b) siano compatibili con l'ambito di applicazione e con gli obiettivi della misura di conservazione pertinente;

c) siano compatibili con l'ambito di applicazione e realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un pertinente piano pluriennale;

d) siano vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

6. Se non tutti gli Stati membri riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni da presentare alla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito, o qualora le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato.

7. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca di un'area geograficamente definita possono inoltre elaborare raccomandazioni comuni per la Commissione su misure che essa dovrebbe proporre o adottare.

8. Come metodo supplementare o alternativo di cooperazione regionale, gli Stati membri saranno autorizzati, relativamente ad una misura di conservazione dell'Unione applicabile a una pertinente area geografica, anche nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9 e 10, ad adottare entro un termine prefissato misure che

precisino ulteriormente tale misura di conservazione. Gli Stati membri interessati cooperano strettamente all'adozione di tali misure. I paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo si applicano mutatis mutandis. La Commissione è coinvolta e le sue osservazioni sono tenute in considerazione. Lo Stato membro può adottare solo le rispettive misure nazionali, qualora tutti gli Stati membri interessati abbiano raggiunto un accordo sul contenuto delle misure. Qualora ritenga che la misura di uno Stato membro non rispetti le condizioni di cui alla misura di conservazione pertinente, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

(...)

Articolo 26

Consultazione di organismi scientifici

La Commissione consulta appropriati organismi scientifici. Il CSTEP è consultato, ove opportuno, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. La consultazione degli organismi scientifici tiene conto della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di tali organismi.”

Articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

“Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. *Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.*

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.”

Articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

“Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;

b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono

un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.”

Articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino)

“4. I programmi di misure istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.”